

**AIAF TOSCANA**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

**aiga**  
Associazione Italiana  
Giovani Avvocati  
SEZIONE DI FIRENZE

**AAEV**  
Associazione degli avvocati  
di Empoli e della Valdelsa

**MOVIMENTO FORENSE  
FIRENZE**

**FONDAZIONE per la  
FORMAZIONE FORENSE  
dell'ORDINE degli  
AVVOCATI di FIRENZE  
-  
SCUOLA FORENSE**

**Centro Fiorentino Studi Giuridici**

**Associazione  
INSIEME**

**FONDAZIONE  
AVVOCATURA  
TOSCANA**

**Camera Civile di Firenze**

**FEDERAZIONE  
CAMERE CIVILI  
DELLA TOSCANA**

# **I PROCEDIMENTI CONGIUNTI DELLA CRISI FAMILIARE**

Avv. Maria Silvia Zampetti

Firenze, 9 maggio 2023

## **I PROCEDIMENTI CONGIUNTI E LA RIFORMA CARTABIA**

**NECESSITA' DI UNA RIFORMA IN QUESTO SPECIFICO SETTORE**

**ESAME NUOVA NORMATIVA**

**ESAME CIRCOLARI E PRIMI PROVVEDIMENTI**

**EFFICACIA DELLE MODIFICHE**

**(in generale e in relazione agli obiettivi del PNRR)**

## COMMISSIONE LUISO

**IL DATO PROCESSUAL-  
SOSTANZIALE**

La presenza di riti diversi, in materie analoghe, non garantisce né la parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponibili (si pensi ai diversi riti applicabili per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli a seconda che siano nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale), né la creazione di orientamenti interpretativi uniformi, non favoriti dalla richiamata frammentazione.

**Relazione finale Commissione Luiso 25.5.2021**

## I PROCEDIMENTI

Art. 158 c.c. e 711 c.p.c. – Separazione consensuale

DECRETO DI OMOLOGA

Art. 4 l. 898/1971 – Divorzio congiunto

SENTENZA

Art. 337 bis e ter c.p.c. – Ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento di figli di genitori non coniugati

DECRETO

Art. 1 comma 25 l. 76/2016 – Unioni civili

SENTENZA come divorzio congiunto

**Tavola 3.17 Separazioni personali dei coniugi e scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) per modalità di esaurimento e regione Anno 2020**

**procedimenti congiunti**  
Avv. Maria Silvia Zampetti

**IL DATO QUANTITATIVO**

**2019**

**LE STATISTICHE**

**2020**

ANNI REGIONI	Separazioni			Separazioni per 1.000 abitanti	Scioglimento e cessazione di matrimoni (divorzi)			Divorzi per 1.000 abitanti
	Omologazione (consensuale)	Accoglimento (giudiziale)	Totale		Congiunto	Contenzioso	Totale	
2016	83.226	16.385	99.611	1,6	77.509	21.562	99.071	1,6
2017	84.152	14.309	98.461	1,6	67.128	24.501	91.629	1,5
2018	84.511	14.414	98.925	1,6	62.761	25.697	88.458	1,5
2019	82.893	14.581	97.474	1,6	59.811	25.538	85.349	1,4
<b>2020 - PER REGIONE</b>								
Piemonte	5.425	747	6.172	1,4	4.439	1.371	5.810	1,4
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	148	12	160	1,3	114	32	146	1,2
Liguria	2.160	231	2.391	1,6	1.611	612	2.223	1,5
Lombardia	10.821	1.349	12.170	1,2	8.408	2.503	10.911	1,1
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.010	110	1.120	1,0	888	166	1.054	1,0
<i>Bolzano/Bozen</i>	502	61	563	1,1	546	55	601	1,1
<i>Trento</i>	508	49	557	1,0	342	111	453	0,8
Veneto	5.394	695	6.089	1,2	4.135	1.345	5.480	1,1
Friuli-Venezia Giulia	1.387	201	1.588	1,3	1.221	361	1.582	1,3
Emilia-Romagna	4.959	874	5.833	1,3	4.079	1.189	5.268	1,2
Toscana	3.965	759	4.724	1,3	3.430	990	4.420	1,2
Umbria	1.053	197	1.250	1,4	764	265	1.029	1,2
Marche	1.642	283	1.925	1,3	1.251	438	1.689	1,1
Lazio	7.509	1.262	8.771	1,5	4.588	1.835	6.423	1,1
Abruzzo	1.368	199	1.567	1,2	915	436	1.351	1,0
Molise	299	48	347	1,2	178	104	282	0,9
Campania	6.270	1.337	7.607	1,3	3.181	1.941	5.122	0,9
Puglia	4.617	877	5.494	1,4	2.532	1.608	4.140	1,0
Basilicata	533	57	590	1,1	322	113	435	0,8
Calabria	1.765	495	2.260	1,2	984	722	1.706	0,9
Sicilia	5.931	1.517	7.448	1,5	3.586	1.975	5.561	1,1
Sardegna	1.943	468	2.411	1,5	1.164	866	2.030	1,3
<b>Nord-ovest</b>	<b>18.554</b>	<b>2.339</b>	<b>20.893</b>	<b>1,3</b>	<b>14.572</b>	<b>4.518</b>	<b>19.090</b>	<b>1,2</b>
<b>Nord-est</b>	<b>12.750</b>	<b>1.880</b>	<b>14.630</b>	<b>1,3</b>	<b>10.323</b>	<b>3.061</b>	<b>13.384</b>	<b>1,2</b>
<b>Centro</b>	<b>14.169</b>	<b>2.501</b>	<b>16.670</b>	<b>1,4</b>	<b>10.033</b>	<b>3.528</b>	<b>13.561</b>	<b>1,1</b>
<b>Sud</b>	<b>14.852</b>	<b>3.013</b>	<b>17.865</b>	<b>1,3</b>	<b>8.112</b>	<b>4.924</b>	<b>13.036</b>	<b>1,0</b>
<b>Isole</b>	<b>7.874</b>	<b>1.985</b>	<b>9.859</b>	<b>1,5</b>	<b>4.750</b>	<b>2.841</b>	<b>7.591</b>	<b>1,2</b>
<b>ITALIA</b>	<b>68.199</b>	<b>11.718</b>	<b>79.917</b>	<b>1,3</b>	<b>47.790</b>	<b>18.872</b>	<b>66.662</b>	<b>1,1</b>

TOT. 97.474

Separaz.2019 CONT. 14.581

CONS. 82.893

TOT. 85.349

Divorzi 2019 CONT. 25.538

CONS. 59.811

TOT. 79.917

Separaz.2020 CONT. 11.718

CONS. 68.199

TOT. 66.682

Divorzi 2020 CONT. 18.872

CONS. 47.790

Le separazioni consensuali (Tribunale) sono in netta prevalenza rispetto alle giudiziali e rappresentano l'**85,3%** del totale nel 2020, l'**85,5%** nel 2021.

Anche i divorzi congiunti (Tribunale) sono prevalenti e rappresentano il **71,7%** del totale nel 2020 ed il **71,7%** nel 2021.

# PROCEDIMENTI DELLA CRISI

# PRINCIPI DI LEGGE DELEGA

legge 26.11.2021, n. 206

**Principi di legge delega**

art. 1, comma 23 lett. hh), legge 26.11.2021, n. 206

*“introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare”*

**UNICO RITO**

separazione personale

divorzio

unioni civili

affidamento dei figli nati fuori del matrimonio

**modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile**

indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti

**POSSIBILITA'**

udienza con scambio di note scritte  
volontà di non volersi riconciliare

## Principi di legge delega

art. 1, comma 17 lett. o), legge 26.11.2021, n. 206

“prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione”;

separazione consensuale, istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

rinuncia alla partecipazione all'udienza

confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione

**art. 3, comma 33**  
**decreto legislativo 10.10.2022, n. 149**

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Publicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

## Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta)

### Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta).

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta).

1. La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone .....

Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni.....

Separazione personale

Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Scioglimento unioni civili

Regolamentazione responsabilità genitoriale nei confronti di figli di genitori non coniugati

Modifica delle relative condizioni

## COMPETENZA

Art. 473-bis.51

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

**tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte**

# COMPETENZA

Art. 473-bis.51 (Domanda congiunta). - La **domanda congiunta** relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al **tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte**.

Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per le **domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale** nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il **tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma**. **In mancanza di figli minori**, è competente il **tribunale del luogo di residenza del convenuto**. **In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto**, è competente il **tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica**.

Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). - **Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore**, è competente il **tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale**. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il **tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento**.

LEGGE DELEGA: luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita

Relazione illustrativa: «Il primo comma fissa come criterio di competenza territoriale quello della residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte, ponendosi in consonanza anche con il criterio generale dell'art. 473 bis.11 c.p.c. in ragione del fatto che **i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l'una o l'altra parte**. In presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento.».

Ciò vale, per l'appunto, solo in presenza di limitazioni della responsabilità genitoriale non nel caso, invece, di mere circostanze o situazioni di vita familiare (BUFFONE).

## REQUISITI

### Art. 473-bis.51 - secondo comma

Il ricorso ..... contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5)

### Art. 473 bis. 12

La domanda si propone con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Trib. Bari, circ. Pres. I sez 27.3.23: il riferimento deve intendersi alle lettere a, b, c ed e

Trib. Padova, circ. Pres. Trib. 7.4.23

Trib. Avellino, circ. Pres. Trib. 21.4.23

## REQUISITI

Art. 473-bis.51 - secondo comma

Il ricorso ..... contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5)

- a) ufficio giudiziario    b) generalità delle parti    c) generalità del procuratore    e) chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni
- b) generalità dei figli comuni    c) indicazione della procura

minorenni

maggiorenni  
non autosufficienti

portatori di handicap grave

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

**ASSISTENZA TECNICA**

Laddove infine si dia atto della esistenza di figli maggiorenni autosufficienti (non ritenendosi sufficiente la mera dichiarazione dei genitori) l'atto dovrà essere accompagnato da autodichiarazione del figlio e copia della sua ultima dichiarazione dei redditi (o altro documento che certifichi formalmente la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento)

FATTI

ELEMENTI DI DIRITTO

art. 158 c.c.

divorzio congiunto  
(non consensuale)

## SOTTOSCRIZIONE

Art. 473-bis.51 - secondo comma

### Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti ...

LUPOI: ... forse per garantire la loro effettiva conoscenza delle specifiche clausole, considerato che la loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale è ormai solo opzionale

Trib. Verona, decreto 26.3.2023: la mancata sottoscrizione può essere sanata assegnando congruo termine a tal fine

#### DEPOSITO FRA GLI ALLEGATI IN PDF

Trib. Vercelli, circ Pres. Trib. 15.3.23: considerata l'esigenza ai fini del processo civile telematico che gli atti introduttivi rivestano la qualifica di «nativi digitali» si indica che dovrà essere depositato il ricorso nativo digitale con contestuale deposito fra gli allegati di ricorso sottoscritto dalle parti in formato .pdf

Trib. Avellino, lettera 21.4.23 al COA: il ricorso nella versione recante anche la sottoscrizione delle parti va depositato telematicamente, ove possibile, quale atto introduttivo del procedimento, non quale allegato di atto introduttivo privo delle sottoscrizioni

## REQUISITI

Art. 473-bis.51 - secondo comma

Il ricorso ..... contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, ..... secondo comma

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

### PROCEDIMENTI

pendenti?

medesime domande

domande connesse

### PROVVEDIMENTI

Trib. Avellino, lettera 21.4.23 al COA: le indicazioni devono essere espresse nel corpo del ricorso, sotto forma discorsivo-illustrativa, escludendosi il mero rinvio a documenti depositati quali allegati al ricorso

## LE DISPONIBILITA' ECONOMICHE E PATRIMONIALI

### Art. 473-bis.51 - secondo comma

Il ricorso ... contiene le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti

#### INDICAZIONI

disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio  
oneri

#### Relazione illustrativa

«al ricorso non dovrà essere allegata la documentazione economica, prevista per il procedimento contenzioso, che viene sostituita dalle indicazioni delle parti circa le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a loro carico. Si tratta di indicazione indispensabile sia per permettere al giudice di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l'eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate».

### Art. 473-bis.51 - terzo comma

.... Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Trib. Padova, circ. Pres. Trib. 7.4.2023: le parti devono depositare solo le dichiarazioni dei redditi dei precedenti tre anni; per tutto il resto, è sufficiente che le parti forniscano al giudice informazioni e indicazioni, salva richiesta di integrazione da parte del Giudice

Trib. Massa, lettera 27.3.23 al COA: in caso di trattazione orale è sufficiente depositare le dichiarazioni dei redditi dei precedenti tre anni e buste paga ultimi tre mesi (oppure dichiarazione Agenzia Entrate esenzione dall'obbligo di presentare la dichiaraz. redditi)

Trib. Avellino, lettera 21.4.23 al COA: anche le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali del triennio devono essere espresse nel corpo del ricorso, sotto forma discorsivo-illustrativa, escludendosi il mero rinvio a documenti depositati quali allegati al ricorso RELATIVI ALLE LETTERE A), B) E C) del terzo comma del .12:

- REDDITI LORDI
- TITOLARITA' DIRITTI REALI SU IMMOBILI, MOBILI, QUOTE SOCIALI
- IMPORTO ALLA SCADENZA DI OGNI ANNUALITA' DI SOMME DEPOSITATE IN BANCA, INVESTITE IN TITOLI MOBILIARI (titoli di Stato, fondi, polizze, obbligazioni), CREDITI PERSONALI

SENZA ALLEGAZIONE DOCUMENTI

L'allegazione degli oneri riguarda solo quelli alla data del deposito del ricorso e riguarda gli importi dovuti per il pagamento di debiti (mutui, finanziamenti, prestiti, morosità)

Trib. Bolzano, vademecum: ALLEGARE al ricorso provvedimenti, dichiaraz redditi, titolarità diritti reali, saldo al 31.12 ultimi tre anni c/c, depositi, libretti

## IL CONTENUTO

Art. 473-bis.51 - secondo comma

Il ricorso ..... contiene le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

CONDIZIONI

PROLE

RAPPORTI ECONOMICI

Trib. Massa, lettera 27.3.23 al COA: dettagliare il diritto di visita del genitore non collocatario con particolare precisione e chiarezza, anche al fine di assicurare il diritto del minore alla stabilità della sua collocazione, quanto meno prevedendo nel caso di collocamento paritario alternato periodi di collocamento non inferiori ad una settimana

PIANO GENITORIALE???

### PIANO GENITORIALE DI NOME FIGLIO

#### DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

##### FREQUENTAZIONE ATTUALE

		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND									
		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND			
MATTINA	P R I M A S E T T M A N A	8.30	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	S E C O N D A S E T T M A N A	8.30	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	il padre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	Il padre prende la bambina il sabato alle 10.00 e la riporta dalla mamma la sera seguente alla 20.00	
			la madre prende la bambina a scuola e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola	la madre prende la bambina da scuola alle 16.30	la madre prende la bambina a scuola e ne gestisce le attività pomeridiane	la madre prende la bambina da scuola alle 14.00			la madre prende la bambina a scuola e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola	la madre prende la bambina a scuola e ne gestisce le attività pomeridiane	la madre prende la bambina a scuola e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola alle 14.00		
			Lezione di gioco musica	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30		La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30				La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30		La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00		Piscina dalle 17.30 fino le 18.30
			la bambina dorme a casa dalla madre	il padre riporta alle 19.00 la bambina dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre			la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dal padre	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre		la bambina dorme a casa dalla madre

##### FREQUENTAZIONE PROPOSTA

		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND									
		LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	WEEKEND			
MATTINA	P R I M A S E T T M A N A	8.30	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	il padre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	S E C O N D A S E T T M A N A	8.30	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	la madre porta la figlia a scuola	Il padre prende la bambina il venerdì all'uscita di scuola e la riporta dalla mamma la domenica sera alle 20.00	
			la madre prende la bambina a scuola alle ore 14 e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola alle ore 16.15	la madre prende la bambina da scuola alle 16.15	il padre prende la bambina a scuola alle ore 14.00 e ne gestisce le attività pomeridiane	la madre prende la bambina da scuola alle 14.00			la madre prende la bambina a scuola alle ore 16.15 e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola alle ore 16.15	la madre prende la bambina a scuola alle ore 14.00 e ne gestisce le attività pomeridiane	il padre prende la bambina da scuola alle 14.00			
			Lezione di gioco musica	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30		La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30				La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00	Piscina dalle 17.30 fino le 18.30		La bambina frequenta un laboratorio di ceramica con alcune compagne di classe dalle 17.00 alle 18.00		Piscina dalle 17.30 fino le 18.30
			attività	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dal padre	la bambina dorme a casa dalla madre	il padre riaccompagna alle 20 la bambina a casa dalla madre; la bambina cena e dorme a casa della madre			la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre	il padre riaccompagna alle 19 la bambina a casa dalla madre; la bambina cena e dorme a casa della madre	la bambina dorme a casa dalla madre	la bambina dorme a casa dalla madre		la bambina dorme a casa dalla madre

La bambina frequenta la scuola primaria (MODULI), secondo il seguente orario: lunedì, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00; il martedì ed il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 16:15.

Il calendario ordinario sarà applicabile anche nei mesi di giugno e di settembre (con condivisione delle eventuali spese per i centri estivi) e comunque ogni volta che vi sia una vacanza scolastica o una ragione per cui la figlia non possa frequentare la scuola (malattia, sciopero o qualsiasi altra ragione); quando la bambina non va a scuola (per malattia, sciopero, chiusura della scuola o qualsiasi altro motivo), il padre andrà a prendere la bambina alla casa materna alle ore 8.30 del mattino della giornata di sua competenza e la riporterà alla stessa ora del pomeriggio ovvero alle 8.30 del mattino del giorno come sopra individuato.

#### DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE

##### FREQUENTAZIONE ATTUALE

Durante le vacanze estive,  
Durante le vacanze natalizie,  
durante le vacanze pasquali,

##### FREQUENTAZIONE PROPOSTA

Durante le vacanze estive,  
Durante le vacanze natalizie,  
durante le vacanze pasquali,

## PIANO GENITORIALE

### NON E' NECESSARIO

Trib. Padova, circ. Pres. Trib. 7.4.2023

Trib. Massa lettera 27.3.23 al COA

Trib. Avellino, lettera 21.4.23 al COA

Trib. Bolzano, vademecum

Trib. Macerata, circ. Pres. Trib. 21.4.2023

## IL CONTENUTO

Art. 473-bis.51 - secondo comma

..... Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

### NEGOZIAZIONE GLOBALE

Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761

La coppia in crisi attribuisce un carattere di "negoiazione globale" al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale di fronte alla **necessità di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare-avere che la protratta convivenza genera, operando una ricostruzione che, in luogo di una miriade di possibili accordi innominati, faccia perno, invece, sull'individuazione di un vero e proprio contratto di definizione della crisi coniugale o, più esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali.** Tale contratto dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali, compiuti con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale.

E si tratterebbe di accordi tipici, in quanto ancorati alle previsioni - valorizzate in un significato diametralmente opposto a quello propugnato dal primo orientamento - dell'art. 711 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, laddove si riferiscono, rispettivamente, alle "condizioni della separazione consensuale" e alle "condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici" delle parti. A tali contratti è attribuito il nome di "**contratti della crisi coniugale**" o di "contratti post-matrimoniali".

# IL CONTENUTO

## NEGOZIAZIONE GLOBALE

CONTENUTO NECESSARIO

CONTENUTO EVENTUALE

SCIoglimento COMUNIONE

SCIoglimento COMUNIONE DE RESIDUO

DIVISIONE CONTI

DIVISIONE BENI MOBILI COMUNI

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

SCIoglimento COMUNIONE IMMOBILI

UNA TANTUM

ACCOLLO DEBITI

ANIMALI DI AFFEZIONE

RICONOSCIMENTO DI DEBITI


RIMBORSO SPESE

RISARCIMENTO DANNO

DONAZIONI

# IL PROCEDIMENTO

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.



Art. 72, comma 2 - ... il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. **depositato su pct**

Art. 473 bis.3 - Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali. **a cosa serve?**

## IL PROCEDIMENTO

All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

### UDIENZA

**SENTE LE PARTI**

**PRENDE ATTO DELLA VOLONTA' DI NON RICONCILIARSI**

Art. 711 – cura di conciliarli

Art. 4 – tenta di conciliarli

**PUO' CHIEDERE I CHIARIMENTI NECESSARI**

### GIUDICE RELATORE

**PUO' INVITARE A DEPOSITARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 473 BIS.12, TERZO COMMA**

**RIMETTE LA CAUSA IN DECISIONE**

## SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE

Art. 473-bis.51 - secondo comma

.... Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

### RICHIESTA NEL RICORSO

### DICHIARAZIONE DI NON VOLERSI RICONCILIARE

### DEPOSITO DOCUMENTI

alcuni Trib. ritengono sia proponibile anche con atto successivo (Massa, Verona)

### RIFERIMENTO ALL'ART. 473-BIS.13

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

### DEVE INTENDERSI COME RIFERIMENTO ALL'ART. 473-BIS.12

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

**CONTRARIO Trib. Avellino, lettera 21.4.23 al COA**

## SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA CON IL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE

PUO' ESSERE RESPINTA?

ART. 473 BIS 51, III e IV COMMA

- Può sempre chiedere chiarimenti

PUO' ESSERE DISPOSTA DAL GIUDICE?

ART. 127 TER

- Può convocare le parti, in caso di ravvisato contrasto con interesse dei figli

Trib. Genova, art. 47 quater l. ord. giud. 7.4.2023

15. La norma sui procedimenti a domanda congiunta prevede che le parti debbano chiedere nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: se non lo fanno il giudice fissa udienza in presenza (473-bis.51).

Peraltro la applicazione delle norme sulle udienze a trattazione scritta, vigenti fino al 31.12.2022, ha dimostrato come nei procedimenti a domanda congiunta le parti preferiscano, nella pressochè totalità dei casi, la trattazione scritta.

Si ritiene quindi che già in fase di fissazione dell'udienza a seguito del ricorso, in applicazione dell'art. 127-ter, il giudice delegato possa sostituire l'udienza in presenza con termine per memorie (che vale come udienza) salvo emerga già dal ricorso una esplicita richiesta di fissazione di udienza in presenza (che potrà comunque sempre essere chiesta dopo la notifica del decreto pronunciato ex art. 127-ter cpc.).

Trib. Bari, lettera COA 27.3.2023 Il richiamo al deposito di note scritte è frutto di un refuso; non ci sono né udienza né note

Firenze, 9 maggio 2023

# ASCOLTO

## PRIMA

### ART. 337 OCTIES codice civile

“nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto **se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo**”.

### Art. 473-bis. 4, terzo comma, c.p.c.

“Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario”

## SOLO SE NECESSARIO

### Relazione illustrativa

“siffatta norma mira a **tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare**, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto”

# IL QUARTO COMMA – la fase decisoria

Il collegio provvede con sentenza ....

## SENTENZA

LEGGE DELEGA: *“introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile»*

## ART. 711 C.P.C. - 3° COMMA

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

## DECRETO DI OMOLOGAZIONE

## ART. 4, COMMA 16, LEGGE 898/1970

..... Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

## SENTENZA

La natura costitutiva della pronuncia di divorzio (v. da ultimo Cass. SS.UU. 6 luglio 2022, n. 21425) non rendeva possibile prevedere che il procedimento si potesse concludere con un decreto di omologazione delle condizioni concordate dalle parti

# IL QUARTO COMMA

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

## SENTENZA

### OMOLOGA

quando la crisi familiare  
coinvolge figli minori

### PRENDE ATTO

ART. 337 OCTIES

quando l'accordo attiene solo ai rapporti  
patrimoniali fra membri della coppia

Campione, Giappichelli 2023

## IL QUARTO COMMA

.... Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

LEGGE DELEGA: *“introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile»*

### ART. 158 C.C.

.... Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

### ART. 4, COMMA 16, LEGGE 898/1970

..... Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

FIGLI MINORENNI

Lupoi

## IL CUMULO

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

# IL CUMULO NEI PROCEDIMENTI CONGIUNTI

Codici oggetto SICID Registro Contenzioso

- 111003** -Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
- 111004** -Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)

# IL CUMULO NEI PROCEDIMENTI CONGIUNTI

## SI'

Trib. Bolzano (Vademecum)

Trib. Vercelli: La collocazione sistematica dell'art. 473 bis.49, unitamente alla ratio ispiratrice della normativa, volta alla unificazione dei procedimenti ed infine il dato per cui il ministero della giustizia ha fornito al personale amministrativo i dodici oggetti specifici impongono di ritenere ammissibile che dette domande siano avanzate con unico ricorso

Trib. Genova (art. 47): udienza successiva al maturare dei termini

## NO

Trib. Firenze: inammissibile ricorso contestuale per separazione consensuale e divorzio congiunto

Trib. Padova: inammissibile sia per la formulazione letterale, sia per il principio giurisprudenziale inerente la pacifica nullità degli accordi divorzili stipulati dai coniugi in sede di separazione, invalidità quindi del negozio da tenersi distinta dall'improcedibilità della domanda di divorzio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione

# PROCEDIMENTI DI MODIFICA

# PRINCIPI DI LEGGE DELEGA

legge 26.11.2021, n. 206

## Principi di legge delega

art. 1, comma 23 lett. hh), legge 26.11.2021, n. 206

“introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti”

## UNICO RITO

modifica delle condizioni di separazione

revisione delle condizioni di divorzio

modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati

**strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale**

udienza di comparizione personale delle parti

richiesta congiunta delle parti  
tribunale – necessità di approfondimenti

# GIUDIZI DI MODIFICA

Art. 473-bis.51– QUINTO COMMA

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.



“il procedimento di cui al quinto comma si applica anche alle domande congiunte di modifica delle condizioni della separazione giudiziale e non solo della separazione consensuale, come potrebbe desumersi dal richiamo letterale contenuto nel principio di delega che, ove attuato pedissequamente, si sarebbe risolto in una norma priva di ragionevolezza e comunque sia in contrasto con le esigenze di unitarietà del rito che sono chiaramente espresse nell’intera legge delega”.



# CONCLUSIONI

### FIGURA 7. SEPARAZIONI E DIVORZI PER RITO DI ESAURIMENTO DEL PROCEDIMENTO E TIPO DI ACCORDO.

Anni 2010-2021, valori assoluti

- Separazioni consensuali presso lo stato civile (ex art.12)
- Separazioni consensuali con negoziazioni assistite da avvocati (ex art.6)
- Separazioni consensuali presso i Tribunali
- Separazioni giudiziali presso i Tribunali

- Divorzi consensuali presso lo stato civile (ex art.12)
- Divorzi consensuali con negoziazioni assistite da avvocati (ex art.6)
- Divorzi consensuali presso i Tribunali
- Divorzi giudiziali presso i Tribunali



## I PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

Nel complesso dei provvedimenti consensuali (sia extragiudiziali che non), più di una separazione consensuale su quattro e più di quattro divorzi consensuali su 10 avviene al di fuori del Tribunale.

I percorsi consensuali extragiudiziali (D.l. 132/2014) riguardano rispettivamente il **23,8%** di tutte le separazioni e il **29,7%** dei divorzi.

# PERCHE' NON UTILIZZARE DI PIU' LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

## RISPETTO AI PROCEDIMENTI CONGIUNTI

### TEMPI

ACCORDI RELATIVI A FIGLI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

UNA TANTUM

GIURISDIZIONE COME RISORSA PREZIOSA  
RUOLO DELL'AVVOCATO

UNICO AVVOCATO

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

CUMULO????

**AIAF TOSCANA**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

**aiga**  
Associazione Italiana  
Giovani Avvocati  
SEZIONE DI FIRENZE

**AAEV**  
Associazione degli avvocati  
di Empoli e della Valdelsa

**MOVIMENTO FORENSE  
FIRENZE**

**FONDAZIONE per la  
FORMAZIONE FORENSE  
dell'ORDINE degli  
AVVOCATI di FIRENZE**  
SCUOLA FORENSE

**Centro Fiorentino Studi Giuridici**

**Associazione  
INSIEME**

**FONDAZIONE  
AVVOCATURA  
TOSCANA**

**Camera Civile di Firenze**

**FEDERAZIONE  
CAMERE CIVILI  
DELLA TOSCANA**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Maria Silvia Zampetti

avvocato.zampetti@studiolegalezampetti.it



@Maria Silvia Zampetti